



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 1/15**

Rev.	Oggetto	Organo	Data
0	Prima emissione	C.d.A.	13.12.2023
1			
2			

## INDICE

<b>1.</b>	<b><i>Finalità della procedura e contesto normativo di riferimento</i></b> .....	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b><i>Legenda</i></b> .....	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b><i>Destinatari</i></b> .....	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b><i>Segnalazioni</i></b> .....	<b>4</b>
4.1	Cosa può essere segnalato .....	4
4.2	Contenuto della segnalazione .....	7
4.3	Canali di segnalazione interni e loro funzionamento .....	8
4.4	Gestione dei canali e attività conseguenti.....	10
4.5	Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne.....	12
<b>5.</b>	<b><i>Riservatezza dell'identità del segnalante</i></b> .....	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b><i>Misure di protezione e divieto di ritorsione</i></b> .....	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b><i>Limitazioni alla tutela del segnalante</i></b> .....	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b><i>Trattamento dei dati personali</i></b> .....	<b>15</b>
<b>9.</b>	<b><i>Diffusione e aggiornamento</i></b> .....	<b>15</b>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 2/15**

## 1. Finalità della procedura e contesto normativo di riferimento

SOGENUS S.p.a. si è dotata della presente procedura con la finalità di implementare e disciplinare il procedimento relativo alle segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo della Società. La procedura recepisce quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "**Decreto whistleblowing**" o solo "Decreto") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Inoltre, il D.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, individuando altresì l'ANAC come ente deputato a irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall'art. 21 del D.lgs. n. 24/23.

Pertanto, in conformità alla succitata normativa, alle Linee Guida pubblicate da ANAC e da Confindustria, SOGENUS S.p.a. ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza della persona segnalante, per la quale è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.

## 2. Legenda

**Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato.

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti indicati all'articolo 3, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

**Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 3/15**

**Segnalazione whistleblowing:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata da un segnalante ai sensi D. Lgs. n. 24/2023 e in conformità a quanto definito nella presente procedura.

**Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Funzione whistleblowing:** funzione a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni, individuata dall'organo amministrativo nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e nell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

### **3. Destinatari**

I destinatari della presente procedura sono le persone che possono effettuare segnalazioni sulle violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, e in particolare:

- dipendenti a qualsiasi titolo, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa in favore di SOGENUS S.p.a., anche presso soggetti terzi, come i clienti se il contesto lavorativo è riferibile SOGENUS S.p.a.;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di SOGENUS S.p.a.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso o per conto di SOGENUS S.p.a.;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività lavorativa nel contesto di SOGENUS S.p.a., compresi quelli presso i clienti della Società se il contesto lavorativo è riferibile a SOGENUS S.p.a.;
- eventuali azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 4/15**

- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

#### 4. Segnalazioni

Le segnalazioni possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti - alla Funzione whistleblowing, attraverso i canali di segnalazioni descritti nella presente procedura.

##### 4.1 Cosa può essere segnalato

Tutti i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'azienda e che consistono nelle violazioni delle norme di legge indicate nella tabella che segue.

VIOLAZIONI SEGNALABILI	NOTE ESPLICATIVE
<b>Violazioni del Diritto Nazionale</b>	Illeciti Amministrativi, Contabili civili e penali
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;</li> <li>➤ Violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ad esempio reati di: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (cfr. artt.24 e ss. d.lgs. n. 231/2001).</li> </ul>
<b>Violazioni del Diritto UE</b>	
A. <b>Illeciti</b> commessi in violazione (art. 2, co.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del</li> </ul>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 5/15**

<b>VIOLAZIONI SEGNALABILI</b>	<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
<p>1, lett. a) n. 3 D.Lgs. n. 24/2023):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023;</li> <li>- delle disposizioni nazionali che danno attuazione a tale normativa UE indicati nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937 (anche se non espressamente indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023).</li> </ul> <p><b>B. Atti od omissioni</b> che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2,</p>	<p>terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.</p> <p>A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.</li> </ul>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 6/15**

<b>VIOLAZIONI SEGNALABILI</b>	<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
<p>co. 1, lett. a) n. 4 D.Lgs. n.24/2023);</p> <p><b>C. Atti od omissioni</b> riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5 D.Lgs. n. 24/2023);</p> <p><b>D. Atti o comportamenti</b> che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.</li> </ul>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 7/15**

<b>VIOLAZIONI SEGNALABILI</b>	<b>NOTE ESPLICATIVE</b>
punti sopra indicati (cfr punti 3, 4 e 5 art. 2 D.Lgs. n.24/2023) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).	<ul style="list-style-type: none"><li>- In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.</li></ul> <p>Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.</p>

In conformità con quanto disposto dalla normativa applicabile, si specifica che la presente procedura NON SI APPLICA alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società.

#### **4.2 Contenuto della segnalazione**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, e fornire tutte le informazioni e gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, nella segnalazione è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 8/15**

Inoltre, è utile indicare nella segnalazione:

- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale indirizzo e-mail o numero di telefono).
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- se i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

Si evidenzia che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine (es. con indicazione di nominativi o qualifiche, menzioni di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari), possono essere prese in carico come segnalazioni whistleblowing, e di conseguenza gestite come tali.

### **4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento**

SOGENUS S.p.a. mette a disposizione dei destinatari canali alternativi per l'invio delle segnalazioni, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione delle segnalazioni è affidata alla Funzione whistleblowing, autonoma e indipendente, e costituita da personale specificamente formato a tale scopo.

Eventuali segnalazioni whistleblowing ricevute erroneamente da soggetti diversi dalla Funzione whistleblowing, devono essere trasmesse a quest'ultima tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione al segnalante, con particolare riferimento ai casi in cui il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, e detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione può essere considerata quale segnalazione ordinaria, e quindi non ricadente nell'ambito di applicazione del Decreto. Per tale motivo, è opportuno che il segnalante specifichi nella segnalazione che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di ritorsioni.





**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 9/15**

Qualora la Funzione whistleblowing di SOGENUS S.p.a. ricevesse una segnalazione di competenza specifica di altro organismo societario di controllo come ad es. l'O.d.V. per ogni illecito ricadente nell'ambito del sistema di cui al Modello 231 e Codice Etico aziendali, la Funzione whistleblowing provvederà a trasmettere la segnalazione all'organismo societario di controllo competente per materia e a darne tempestiva comunicazione al segnalante entro il medesimo termine di 7 giorni.

La segnalazione può essere presentata secondo le modalità indicate nella tabella che segue.

CARTACEA	INFORMATICA	TELEFONICA e MESSAGGISTICA VOCALE	INCONTRO DIRETTO IN PRESENZA
<p><b>Tramite posta ordinaria:</b> spedendo la segnalazione in busta chiusa all'indirizzo della sede legale aziendale sita in Maiolati Spontini alla via Petrarca n. 9 senza indicazione esterna del mittente e con la sola dicitura: <i>"Segnalazione Whistleblowing all'attenzione dell'O.d.V."</i>, e con all'interno una ulteriore busta chiusa contenente le generalità del segnalante ed i propri recapiti al fine di permettere le</p>	<p><b>Tramite posta elettronica all'indirizzo:</b> <a href="mailto:odv@sogenus.com">odv@sogenus.com</a> utilizzando il canale di posta elettronica ordinario</p> <p><b>Oppure in alternativa</b> tramite piattaforma informatica con il programma informatico di crittografia adottato dall'azienda ed accessibile al seguente link: <a href="https://service.sogenus.com:8443/#/">https://service.sogenus.com:8443/#/</a></p>	<p><b>Contattando il numero telefonico aziendale:</b> in tal caso il segnalante verrà invitato ad incontro in luogo riservato ove si procederà a verbalizzazione e sottoscrizione della segnalazione con invito a fornire le proprie generalità ed i recapiti utili a permettere le successive comunicazioni previste per legge.</p>	<p><b>Richiedendo di persona o per via telefonica:</b> alla reception aziendale specifico incontro con LA Funzione whistleblowing. In ogni caso di dichiarazione orale viene redatto apposito verbale ed il segnalante verrà invitato a sottoscrivere quanto dichiarato oltre che a fornire le proprie generalità ed i propri recapiti al fine di permettere le successive comunicazioni previste per legge.</p>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 10/15**

CARTACEA	INFORMATICA	TELEFONICA e MESSAGGISTICA VOCALE	INCONTRO DIRETTO IN PRESENZA
successive comunicazioni previste per legge.			

#### 4.4 Gestione dei canali e attività conseguenti

Al fine di assicurare un'efficace e tempestiva gestione della segnalazione, la Funzione whistleblowing svolge le attività descritte nella tabella che segue.

<b>Funzione whistleblowing o l'organismo di controllo competente per materia</b>	
<b>Entro 7 giorni</b> dalla data di ricezione della segnalazione	comunica al segnalante avviso di ricezione della segnalazione ed individua l'organo di controllo aziendale competente per materia sulla base dell'oggetto della segnalazione
<b>Deve essere dato tempestivo seguito alla segnalazione e nel corso dell'istruttoria</b>	<p>Attiva l'istruttoria e mantiene le interlocuzioni con il segnalante con eventuale richiesta di integrazioni.</p> <p>Procede in primis ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste, escludendo quindi quelle affette da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;</li> <li>- contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti;</li> <li>- da documentazione a corredo non appropriata o inconferente.</li> </ul> <p>Se riscontra una delle suddette lacune procede all'archiviazione.</p> <p>In particolare: La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per i seguenti motivi:</p> <p>a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs. 24/2023;</p> <p>b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per</p>



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 11/15**

**Funzione whistleblowing o l'organismo di controllo competente per materia**

l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;

c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;

e) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione (vedi paragrafo 4.2);

Nei casi in cui quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta e fornendo informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

In particolare svolgerà ogni attività ritenuta necessaria o opportuna, ivi compresa la richiesta di integrazioni al segnalante, o anche l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, nonché la richiesta di supporto al personale dell'organizzazione o di consulenti esterni, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella segnalazione.

**IN CASO DI MANIFESTA INCOMPETENZA SULLE QUESTIONI SEGNALATE**

inoltra la segnalazione all'ufficio che ritiene competente:

- a) OdV in caso di illeciti che rientrino nelle fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001
- b) C.d.S. e/o C.d.A. a seconda di chi sono i soggetti coinvolti nella segnalazione, per ogni segnalazione che dovesse riguardare illeciti non rientranti nei casi di cui alla lettera che precede;

**Entro 3 mesi  
dalla data  
dell'avviso di**

fornisce riscontro alla segnalazione all'esito dell'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate, dando conto delle misure previste e/o



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 12/15**


<b>Funzione whistleblowing o l'organismo di controllo competente per materia</b>	
<p><b>ricevimento</b> della segnalazione o, in mancanza di tale avviso: <b>entro 3 mesi dalla scadenza del suddetto termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione</b></p>	<p>adottate e/o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.</p> <p>Qualora la segnalazione risulti fondata, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, la Funzione whistleblowing si rivolgerà alla Direzione di SOGENUS S.p.a., anche per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, o a enti/istituzioni esterne (es. Autorità giudiziaria, Corte dei conti, ANAC).</p>

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, o qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine, verrà richiesto al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante deve fornire un riscontro alla richiesta entro 30 giorni; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere. Nel caso in cui, a seguito delle attività svolte, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, la Funzione whistleblowing procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante.

Ogni comunicazione e/o trasmissione della segnalazione, che dovesse avvenire per le necessità di istruzione della stessa come sopra descritte, riguarderanno **esclusivamente i contenuti della segnalazione**, mentre verranno eliminati tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata. A tal fine si ricorda che, la violazione degli obblighi di riservatezza da parte della Funzione whistleblowing o da parte del personale di altri organismi societari di controllo incaricati dell'istruttoria per competenza esclusiva, come anche la violazione delle tutele previste nei confronti del segnalante, dei facilitatori e/o di altri soggetti coinvolti, è motivo di immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato da SOGENUS S.p.a., nonché eventuali ulteriori provvedimenti a norma di legge.

#### **4.5 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne**

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura della Funzione whistleblowing e/o del personale di altri organismi societari di controllo incaricati dell'istruttoria per competenza esclusiva. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute

	<p><b>CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE NAZIONALI E PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023 PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"</b></p>	<p><b>QP 0.0.0</b> <b>Rev.: 0</b> <b>Data:</b> <b>13.12.23</b> <b>Pag. : 13/15</b></p>
--	--	--

oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate, verificate e sottoscritte dal segnalante e sono sottoposte al medesimo termine di conservazione.

## 5. Riservatezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, art. 29 e 32 e del D.lgs. n. 196/2003, art. 2-quaterdecies.

Nel caso in cui la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, l'identità del segnalante è tutelata nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Nella suddetta ipotesi è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

Restano ferme le disposizioni di legge che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

## 6. Misure di protezione e divieto di ritorsione

SOGENUS S.p.a. garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:



**CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  
DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  
NAZIONALI  
E  
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  
VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  
PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"**

**QP 0.0.0**  
**Rev.: 0**  
**Data:**  
**13.12.23**  
**Pag. : 14/15**

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla normativa applicabile;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto whistleblowing e dalla presente procedura.

I motivi che inducono la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante.

Salvo adire le vie legali (nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato), SOGENUS S.p.a. provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante.

Inoltre, il segnalante che ritiene di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, può darne comunicazione all'ANAC accedendo direttamente sul sito web dell'Autorità all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/>.


Oltre al segnalante, le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quanto previsto dal presente paragrafo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

## **7. Limitazioni alla tutela del segnalante**

Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione a calunnia o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa

 <p><b>SO.GE.NU.S. SPA</b>  RACCOLTA, TRASPORTO, STOCCAGGIO,  SMALTIMENTO, RICICLAGGIO RIFIUTI</p> <p><b>UFFICIO LEGALE ED OPERATIVO</b>  VIA CARRUCOLA, 12 00182  00182 ROMA (RM) ITALIA  TEL. 071.704410 / 704411  www.sogenus.com</p> <p><b>UFFICIO AMMINISTRATIVO</b>  VIA FERRARCA, 5/4 00182  00182 ROMA (RM) ITALIA  TEL. 071.705000  FAX 071.705011  info@sogenus.com</p>	<p><b>CANALI - PROCEDURE - PRESUPPOSTI  DI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO  DELL'UNIONE EUROPEA E DELLE NORMATIVE  NAZIONALI  E  PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO LE  VIOLAZIONI INDICATE NEL D.LGS. 24/2023  PROTOCOLLO "WHISTLEBLOWING"</b></p>	<p><b>QP 0.0.0</b>  <b>Rev.: 0</b>  <b>Data:</b>  <b>13.12.23</b>  <b>Pag. : 15/15</b></p>
---	---	--

grave, le tutele previste dal Decreto whistleblowing non sono garantite, e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

## 8. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata insieme alla presente procedura in apposita sezione del sito di SOGENUS S.p.a..

## 9. Diffusione e aggiornamento

La presente procedura è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet di SOGENUS S.p.a. ed è soggetta a revisione e aggiornamento periodico, nonché approvazione mediante deliberazione dell'organo amministrativo della Società.